CAMERA DEI DEPUTATI N. **4354**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZAMPA

Disposizioni per la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti

Presentata l'8 marzo 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende affrontare per la prima volta, in modo sistematico, la prevenzione e il contrasto del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti, cioè dei soggetti di età compresa tra 0 e 17 anni, di seguito « bambini », nel nostro Paese.

Sappiamo da diverse indagini nazionali quanto tale fenomeno sia diffuso: l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha pubblicato nel 2015 un rapporto che indica in circa 100.000 i bambini stimati in carico ai servizi sociali per maltrattamento. Tale numero rileva solo i casi emersi, rilevati e segnalati, mentre la violenza sui bambini è ancora sostanzialmente sommersa, se è vero che l'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità stima il rapporto fra casi emersi e casi non emersi in circa 1 a 9. Siamo di fronte, dunque, a un fenomeno molto diffuso, esteso e pervasivo, che non solo lede i diritti fondamentali della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) del 1989 e la dignità del bambino, ma ha pesanti ripercussioni sulla salute e sul benessere psicologico, fisico e sociale della persona lungo tutto il percorso della sua vita.

Il fenomeno del maltrattamento ha un rilevante impatto non solo sulla vita delle persone, ma anche sullo Stato e sulla società. Diversi studi a livello internazionale e nazionale hanno calcolato i costi sociali della violenza sui bambini, stimati in circa 13 miliardi di euro in Italia (0,84 per cento del prodotto interno lordo), secondo una ricerca dell'università Bocconi, Cismai e Terre des Hommes, con un incremento annuo di nuovi casi di poco meno di un miliardo di euro.

Negli ultimi trenta anni, numerosi Stati in tutto il mondo hanno adottato diversi atti normativi e misure a protezione dei bambini, dal *Child Abuse Prevention and Treatment Act*) negli Stati Uniti d'America del 1974, successivamente emendato nel

2010, al *Children Act* del Regno Unito del 1989, emendato nel 2004, solo per citarne alcuni. Con il Primo rapporto su violenza e salute dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2002 si è affermato che la violenza rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica nel mondo dopo la morte e la disabilità e sono state fornite diverse raccomandazioni finalizzate a prevenirla.

Nel nostro Paese esiste un solido ordinamento rispetto alla tutela giuridica dei bambini vittime di maltrattamento, che necessita certamente di miglioramento per una più forte centratura sull'interesse del minore, ma esiste un frammentario e debole assetto normativo rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dei bambini dal maltrattamento. Accade, infatti, che, accanto a percorsi giudiziari di tutela codificati in specifici procedimenti, non esistano percorsi altrettanto definiti e certi per la protezione dei bambini con una chiara suddivisione delle responsabilità istituzionali. Mi riferisco, in particolare, a tutte quelle misure indispensabili di presa in carico del minore vittima di abuso, quali la cura psicologica, l'assistenza morale e affettiva e l'accompagnamento nella crescita, che invero dovrebbero essere una base fondamentale della procedura di tutela. Su questi aspetti i servizi sociali dei comuni e le aziende sanitarie locali hanno, spesso, tentato soluzioni istituzionali molto diversificate, che tuttavia presentano un rilevante grado di disomogeneità e soprattutto una copertura territoriale parziale e discontinua laddove la debole infrastrutturazione dei servizi sociali non solo non consente la predisposizione di adeguate misure, ma rappresenta un forte ostacolo alla rilevazione e alla segnalazione degli abusi sui minori.

Anche la prevenzione del maltrattamento all'infanzia in Italia non è costruita su princìpi di politica strutturale, ma è rimessa alla libera e discrezionale iniziativa della programmazione nazionale, regionale e locale in ambito sociale e sanitario con risultati di scarso impatto.

Questa proposta di legge intende segnare un importante punto di svolta per garantire il benessere di tutti i bambini nel nostro Paese. Un benessere che la proposta di legge vuole garantire sia ai bambini maltrattati che ai bambini più o meno esposti al rischio di maltrattamento attraverso interventi e misure di tipo strutturale che possano rendere effettivamente esigibili i diritti sanciti dalle convenzioni internazionali.

Nel nostro Paese sono state recepite alcune importanti convenzioni, da quella, già citata, dell'ONU del 1989, a quelle di Strasburgo, Lanzarote e Istanbul, ma il semplice recepimento non è un atto giuridicamente sufficiente per garantire l'efficacia e l'applicazione di queste norme del diritto internazionale. Con questa proposta di legge s'intende andare oltre il semplice « recepimento » per dotare il nostro Paese di un insieme coordinato di norme applicative delle convenzioni, che introducono nuovi processi e definiscono nuove responsabilità.

In questa proposta di legge sono contenute molte parole-chiave. La prima e più importante è la parola « prevenzione », declinata in tutti i suoi tre aspetti: prevenzione primaria, secondaria e terziaria. Perché il vero obiettivo di questa proposta di legge nel lungo periodo è quello di eliminare la violenza e non soltanto di « riparare » i suoi danni. Credo fermamente che questo sia l'approccio culturalmente nuovo che la proposta di legge deve introdurre: dobbiamo intervenire prima che il maltrattamento si verifichi e dobbiamo imparare a strutturare in Italia politiche nuove che abbiano questa prospettiva di prevenzione. Per questo ho voluto che anche gli interventi di protezione venissero inquadrati come prevenzione terziaria per prevenire gli effetti distruttivi anche fra i bambini che siano già vittimizzati. A queste parole, che costituiscono il linguaggio comune entro il quale inquadrare gli interventi della proposta di legge, è dedicato l'articolo 2 sulle definizioni, in quanto nel nostro Paese è necessario che l'intervento normativo introduca ufficialmente le definizioni di maltrattamento già proprie della comunità scientifica internazionale e dell'OMS, alle quali si è fatto costante riferimento.

Questa proposta di legge prevede, innanzitutto, un livello di responsabilità centrale e statale molto importante, ovvero un Ufficio nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei bambini, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti molto precisi di coordinamento interministeriale, come stabilisce l'articolo 3. Il maltrattamento va affrontato secondo una logica interdisciplinare e quindi secondo un sistema di risposte inter-ministeriali. La prevenzione del maltrattamento e la protezione dei bambini coinvolgono molti Ministeri che necessitano di un livello forte di coordinamento: i Ministeri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. L'Ufficio nazionale può agire come unità centrale di coordinamento dei compiti dei Ministeri, di pianificazione con un programma specifico nazionale di prevenzione del maltrattamento, che l'OMS ci chiede da almeno un decennio, e di sviluppo delle relazioni con il complesso sistema delle autonomie locali, delle regioni e dei comuni, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nonché di gestore dell'indispensabile sistema nazionale di monitoraggio del maltrattamento.

Diverse sono le innovazioni in termini di interventi e di servizi che questa proposta di legge promuove in tutto il territorio nazionale a garanzia dei diritti di protezione e con la stretta cooperazione con le regioni.

Per la prevenzione primaria, rivolta a tutta popolazione, la proposta di legge prevede servizi e interventi di informazione, formazione e sensibilizzazione in favore delle famiglie, dei bambini, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento. Al Ministero della salute è affidato il compito, in tutte le articolazioni del Servizio sanitario nazionale, di informare e di formare le famiglie sull'importanza del benessere psicofisico e affettivo del bambino. Tali misure sono altresì comprese nel Piano sanitario nazionale e nel citato programma nazionale di prevenzione del maltrattamento. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca realizzerà azioni di informazione e di formazione per la prevenzione del maltrattamento rivolte agli alunni, sulla base di apposite linee guida adottate con decreto ministeriale e comprese nel piano triennale dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica, nonché azioni di formazione del personale scolastico per la rilevazione precoce del maltrattamento e per la sua segnalazione. Un aspetto importante che introduce la proposta di legge è l'inserimento nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie, sociali, educative, scolastiche e giuridiche di specifici insegnamenti sul riconoscimento e sulla rilevazione delle forme di maltrattamento, sulle procedure di segnalazione, sulle misure di prevenzione e sui percorsi di protezione e cura. Un forte investimento è previsto anche per i percorsi sulla genitorialità positiva a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Infine, è previsto che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale promuova la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore. Tali programmi dovranno essere inseriti nel contratto nazionale di servizio.

La prevenzione secondaria per i bambini più esposti al rischio di maltrattamento, cui è dedicato l'articolo 6 della proposta di legge, prevede diversi interventi di rilevazione, accompagnamento, supporto, consulenza e presa in carico di bambini e famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze sfavorevoli infantili. Una specifica attenzione è volta alla costruzione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio.

Sulla base di apposite linee guida definite dall'Ufficio nazionale, le aziende sanitarie locali e gli enti locali, anche costituiti in ambiti territoriali sociali, dovranno istituire, inoltre, servizi socio-sanitari di cure domiciliari, ovvero servizi di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare (*home visiting*), in favore di minori nella fascia di età compresa fra zero e tre anni, rilevati dai sistemi locali di rilevazione e di segnalazione, e delle loro famiglie, in cui si

ravvisi la presenza di un rischio di maltrattamento per il minore.

Si cerca poi di favorire l'accesso precoce dei minori a rischio negli asili nido assicurando l'accesso agevolato o gratuito ai minori in carico al servizio di cure domiciliari.

Le regioni e le province autonome, sulla base di specifici indirizzi definiti dall'Ufficio nazionale, dovranno anche promuovere programmi integrati di formazione e di consulenza rivolti ai genitori in tutto l'arco di sviluppo del bambino, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.

Una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione secondaria è richiesta in favore dei bambini con disabilità.

L'articolo 7 della proposta di legge è dedicato alla prevenzione terziaria, ovvero ai servizi di protezione dei bambini. Esso prevede che le regioni e le province autonome, in collaborazione con gli enti locali, garantiscano l'attivazione di almeno un servizio di protezione dei bambini in ciascuna provincia, dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei bambini forniranno prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, supporto e cura per le famiglie e i bambini in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione inter-istituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi di protezione dovranno tenere conto del superiore interesse del bambino e assicurare l'ascolto e la partecipazione dello stesso. Si prevede anche che i servizi di protezione possano essere organizzati e gestiti sulla base di accordi fra enti pubblici e del terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei bambini maltrattati.

Ma questi servizi, snodi fondamentali della protezione, dovranno essere regolati sulla base di appositi *standard* di qualità definiti dall'Ufficio nazionale, in collaborazione con i Ministeri della salute, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare, la proposta di legge prevede l'obbligo di individuazione di un coordinatore responsabile di riferimento per ciascun bambino preso in carico dal servizio. In questo modo a ogni bambino inserito in un percorso di protezione sarà assicurato un responsabile del suo caso e della sua cura, specificamente formato. I servizi sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali di prevenzione primaria e secondaria.

Gli articoli 8 e 9 della proposta di legge mirano a rafforzare il sistema di garanzie rispetto alla cura e alla salute dei bambini vittime di maltrattamento e di quelli che si trovano a vivere fuori dalla famiglia d'origine.

L'articolo 8 afferma che il maltrattamento dei bambini rappresenta un problema di salute pubblica e costituisce una priorità di intervento delle politiche nazionali nel settore della salute, identificando le responsabilità istituzionali in tale materia nel Ministero della salute e nelle regioni. Uno specifico accenno riguarda i livelli essenziali di assistenza per la cura dei bambini maltrattati, che dovranno essere non solo previsti, come già accade, ma anche garantiti e controllati con appositi monitoraggi. Anche per la rilevazione precoce, il Servizio sanitario nazionale dovrà garantire l'organizzazione del sistema di rilevazione precoce del maltrattamento e l'erogazione di prestazioni mediche specialistiche, psicologiche e psicoterapeutiche quali interventi di prevenzione secondaria e terziaria del maltrattamento in favore dei bambini sia vittime che autori di maltrattamento.

L'articolo 9 è dedicato alle garanzie di cure per i bambini che si trovino a vivere temporaneamente fuori dalla famiglia d'origine. Si prevede, innanzitutto, un'efficace promozione dell'affidamento con campagne di formazione e di informazione per le

famiglie attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i gestori di siti *internet*, con la definizione degli *standard* minimi nazionali dei servizi per l'affidamento familiare e con la promozione di forme di affidamento familiare esteso anche all'intero nucleo familiare o ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.

A garanzia della qualità degli interventi delle comunità di tipo familiare, sono previsti la definizione degli *standard* minimi nazionali delle comunità di tipo familiare e dei relativi sistemi di verifica e controllo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione e l'aggiornamento del registro nazionale delle comunità di tipo familiare, in collaborazione con le regioni e con le province autonome, nonché il monitoraggio e il controllo, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi agli inserimenti in comunità di tipo familiare, alle prestazioni svolte e ai risultati. È inoltre previsto l'obbligo dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle comunità di tipo familiare in tutte le regioni.

Infine, all'articolo 10, la proposta di legge affronta il tema delle risorse finanziarie. È chiaro che la proposta di legge agisce su due fronti:

a) da un lato, sul ridisegno organizzativo di servizi e di interventi che sono già finanziati con il Fondo sanitario nazionale, con il Fondo nazionale delle politiche sociali o con altri fondi statali e locali; tale riordino impone una diversa agenda di priorità di spesa e un'ottimizzazione degli investimenti già finanziati con altri interventi normativi;

b) da un altro lato, sull'introduzione di un programma nazionale di nuovi interventi per il quale è previsto uno specifico finanziamento con l'istituzione del Fondo nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei bambini, destinato per il 5 per cento all'Ufficio nazionale e per il restante 95 per cento alle regioni, e la cui entità dovrà essere definita.

Giova ricordare in questa sede quanto l'investimento nella prevenzione del maltrattamento consenta rilevanti risparmi ed economie nel bilancio dello Stato a medio e a lungo termine, quantificabili in circa 13 miliardi di euro. Come già dimostrato da illustri economisti (si cita per tutti il premio Nobel James Heckman e la sua famosa equazione), l'investimento nella prevenzione precoce del disagio dei bambini produce un rilevante guadagno per le casse dello Stato e per l'economia nel suo complesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge prevede interventi e misure strutturali e sistemiche finalizzati a garantire la prevenzione del maltrattamento dei bambini e degli adolescenti, definiti ai sensi dell'articolo 2, nonché la protezione e la cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento.

2. L'attuazione di interventi e di misure di prevenzione e di cura efficaci e basati sull'evidenza ha la finalità di ridurre le conseguenze a breve, medio e lungo termine del maltrattamento sulla salute dei bambini e degli adolescenti e i relativi costi sociali, sanitari, educativi e giudiziari per il bilancio dello Stato e per la società.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini ed agli effetti della presente legge si intende per:

a) bambino: una persona di età compresa fra 0 e 17 anni;

b) maltrattamento: tutte le forme di cattivo trattamento fisico o psicologico, di abuso sessuale, di trascuratezza o di trattamento negligente, nonché di sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere;

c) violenza assistita: l'esposizione, occasionale o ripetuta, diretta o indiretta, di un bambino ad atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale o economica, su adulti o minori;

d) prevenzione primaria: gli interventi e le misure rivolti alla popolazione gene-

rale, in particolare alle famiglie e ai bambini, per evitare l'insorgenza di forme di maltrattamento;

e) prevenzione secondaria: gli interventi e le misure rivolti alle famiglie e ai bambini più esposti ai fattori di rischio del maltrattamento con la finalità di rafforzare i fattori di protezione e di ristabilire il benessere del bambino e dell'ambiente familiare;

f) prevenzione terziaria: gli interventi e le misure di protezione e di cura rivolti ai bambini vittime di maltrattamento e alle loro famiglie al fine di ridurre il danno e le conseguenze nei successivi stadi di sviluppo e nell'età adulta.

ART. 3.

(Ufficio nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei bambini).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei bambini, di seguito denominato « Ufficio ».

2. La dotazione organica dell'Ufficio, retto da un dirigente, è fissata per il primo triennio nel limite massimo di trenta unità ed è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente dai Ministeri.

3. L'Ufficio opera in stretto coordinamento con i Ministeri competenti in materia di infanzia e di adolescenza, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le singole regioni e province autonome e con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112.

4. L'Ufficio ha i seguenti compiti:

a) coordinamento interministeriale delle politiche, dei programmi e degli interventi di prevenzione del maltrattamento, di protezione e di cura dei bambini vittime, nonché dell'attuazione della presente legge;

b) pianificazione, realizzazione e valutazione di un programma nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei bam-

bini, per l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 10, di durata quinquennale, comprendente gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) promozione e coordinamento degli interventi di formazione del personale e degli operatori dei settori sanitario, scolastico, giudiziario e sociale;

d) definizione, in collaborazione con i Ministeri competenti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di linee guida e di procedure per garantire l'efficacia dell'applicazione delle leggi in materia di prevenzione del maltrattamento, di cura e di tutela dei bambini maltrattati;

e) coordinamento del sistema nazionale di monitoraggio sul maltrattamento di cui all'articolo 4;

f) promozione di studi e di ricerche in materia di prevenzione del maltrattamento dei bambini, anche in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

5. Il dirigente preposto all'Ufficio può costituire, con proprio decreto, commissioni di studio e di lavoro sulla prevenzione e sulla cura del maltrattamento dei bambini, composte da rappresentanti dei Ministeri competenti e da esperti singoli o appartenenti a ordini professionali e organizzazioni nazionali di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. L'Ufficio predispone una relazione annuale sulla prevenzione del maltrattamento dei bambini, che è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 112, entro il 30 aprile di ciascun anno.

7. Per assicurare l'attuazione delle sue funzioni, l'Ufficio può utilizzare fino a un

massimo del 5 per cento del Fondo di cui all'articolo 10.

ART. 4.

(Sistema nazionale di monitoraggio sul maltrattamento dei bambini).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Sistema nazionale di monitoraggio sul maltrattamento dei bambini, di seguito denominato « Sistema ». Il Sistema assicura, in modo continuo e permanente, la raccolta dei dati relativi all'epidemiologia della violenza, all'incidenza e alla prevalenza del fenomeno e delle diverse forme di maltrattamento, all'efficacia basata sull'evidenza dei programmi e degli interventi realizzati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, ai sensi della presente legge, e all'effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la prevenzione e per la cura del maltrattamento.

2. Il Sistema è coordinato dall'Ufficio.

3. L'Istituto nazionale di statistica assicura il necessario supporto tecnico, scientifico e gestionale per il funzionamento del Sistema, che è inserito nel Sistema statistico nazionale e nel Programma statistico nazionale, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. La comunicazione al Sistema dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni è soggetta agli obblighi e alle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

ART. 5.

(Interventi di prevenzione primaria).

1. Gli interventi di prevenzione primaria sono garantiti dai Ministeri competenti, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e consistono in servizi e interventi di informazione, di formazione e di sensibilizzazione, in favore delle famiglie e dei bambini, atti a prevenire l'insorgenza del maltrattamento.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, attraverso le articolazioni del Servizio sanitario nazionale, l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione delle famiglie sull'importanza del benessere psico-fisico e affettivo del bambino. Tali misure sono altresì comprese nel Piano sanitario nazionale e nel programma nazionale per la prevenzione di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove e realizza:

a) l'informazione e la formazione per la prevenzione del maltrattamento dei bambini, rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, sulla base di apposite linee guida adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e comprese nel piano triennale dell'offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica;

b) la formazione del personale scolastico per la rilevazione precoce del maltrattamento dei bambini e per la relativa segnalazione;

c) l'inserimento nei corsi di studio universitari per le professioni sanitarie, sociali, educative, scolastiche e giuridiche di specifici insegnamenti sul riconoscimento e sulla rilevazione delle forme di maltrattamento dei bambini, sulle procedure di segnalazione, sulle misure di prevenzione e sui percorsi di protezione e di cura.

4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 e dei programmi di genitorialità positiva, anche attraverso l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

5. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definito dall'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, promuove

la realizzazione di programmi informativi e di sensibilizzazione per la prevenzione del maltrattamento dei bambini e per la promozione della genitorialità positiva, con il coinvolgimento di esperti del settore. Tali programmi sono inseriti nel contratto nazionale di servizio.

6. L'Ufficio attua interventi di coordinamento dei gestori di siti *internet* per la veicolazione di contenuti che promuovano la prevenzione di tutte le forme di violenza sui bambini e la genitorialità positiva.

ART. 6.

(Interventi di prevenzione secondaria).

1. Gli interventi di prevenzione secondaria sono garantiti dai Ministeri competenti, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali e consistono in servizi e interventi di rilevazione, di accompagnamento, di supporto, di consulenza e di presa in carico dei bambini e delle famiglie a rischio di maltrattamento o che abbiano vissuto esperienze infantili negative.

2. Gli enti di cui al comma 1 assicurano, per gli ambiti di propria competenza, l'attivazione di sistemi locali di rilevazione e di segnalazione del maltrattamento e dei suoi fattori di rischio, attraverso specifici interventi da attuare presso i servizi sociali comunali e di ambito territoriale, i consultori familiari, le istituzioni scolastiche, i servizi educativi per la prima infanzia, gli ospedali e le strutture di pronto soccorso, ginecologia, neonatologia e pediatria, i pediatri e i medici di libera scelta e i servizi pubblici e privati che in virtù delle competenze loro attribuite operano con i bambini.

3. Sulla base di apposite linee guida definite dall'Ufficio d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni, le aziende sanitarie locali e gli enti locali, anche costituiti in ambiti territoriali sociali, istituiscono servizi socio-sanitari di cure domiciliari, ovvero servizi di consulenza pedagogica e psicologica domiciliare, in favore

di minori di età compresa fra 0 e 3 anni, rilevati dai sistemi locali di cui al comma 2, e delle loro famiglie, in cui si ravvisi la presenza di un rischio di maltrattamento per il minore.

4. Al fine rafforzare la prevenzione del maltrattamento dei bambini a rischio, le regioni e gli enti locali promuovono idonee misure per assicurare l'accesso agevolato o gratuito ai servizi educativi per la prima infanzia e agli asili nido alle famiglie di cui al comma 3, già in carico al servizio di cure domiciliari.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di specifici indirizzi definiti dall'Ufficio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono programmi integrati di formazione e di consulenza rivolti ai genitori in tutto l'arco di sviluppo del bambino, secondo livelli di intensità proporzionali al rischio di maltrattamento rilevato.

6. Le misure e gli interventi di cui al presente articolo prevedono una specifica attenzione con prassi mirate di prevenzione in favore dei bambini con disabilità.

ART. 7.

(Servizi di protezione dei bambini).

1. I servizi di protezione dei bambini forniscono prestazioni integrate e multidisciplinari di valutazione, di supporto e di cura per le famiglie e per i bambini in situazione di grave rischio o vittime di maltrattamento, in un'ottica di cooperazione inter-istituzionale, in collaborazione con i servizi sociali e sanitari del territorio, con l'autorità giudiziaria competente, con le istituzioni scolastiche ed educative e con i rappresentanti degli interessi del minore, come definiti dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle risorse pubbliche e private del territorio. I servizi di protezione agiscono tenendo conto del superiore interesse del bambino e assicurando l'ascolto e la partecipazione dello stesso.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con

gli enti locali, garantiscono l'attivazione di almeno un servizio di protezione dei bambini in ciascuna provincia, dimensionato sulla base della popolazione residente. I servizi di protezione dei bambini sono organizzati e gestiti sulla base di accordi fra enti pubblici e del terzo settore con competenze specifiche in materia di protezione e di cura dei bambini maltrattati.

3. L'Ufficio, in collaborazione con i Ministeri della salute, della giustizia e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce gli *standard* minimi nazionali dei servizi di cui al comma 1, prevedendo, in particolare, l'obbligo di individuazione di un coordinatore responsabile di riferimento per ciascun bambino preso in carico dal servizio.

4. L'Ufficio cura la promozione e la gestione della rete nazionale dei servizi di protezione dei bambini, al fine di favorire lo scambio di buone prassi e di definire procedure comuni nazionali sulla base delle esperienze territoriali.

5. I servizi di cui al comma 1 sono individuati anche come centri di promozione e di coordinamento degli interventi territoriali di cui agli articoli 5 e 6.

ART. 8.

(Garanzia delle cure sanitarie).

1. Il maltrattamento dei bambini rappresenta un problema di salute pubblica e costituisce una priorità di intervento delle politiche nazionali nel settore della salute.

2. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono l'erogazione di livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in favore dei bambini vittime di maltrattamenti e in materia di prevenzione della violenza sui bambini e attuano specifiche misure di monitoraggio e di controllo sull'effettivo accesso dei bambini alle cure, nell'ambito del Sistema.

3. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 2, il Servizio

sanitario nazionale garantisce l'organizzazione del sistema di rilevazione precoce del maltrattamento dei bambini e l'erogazione di prestazioni mediche specialistiche, psicologiche e psicoterapeutiche, quali interventi di prevenzione secondaria e terziaria del maltrattamento.

4. Gli interventi di cura devono essere garantiti ai bambini sia vittime che autori di maltrattamento.

5. L'Ufficio, in coordinamento con il Ministero della salute, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e organizza percorsi di formazione permanente del personale sanitario per la rilevazione, la valutazione e la diagnosi delle forme di maltrattamento e dei percorsi di trattamento dei bambini maltrattati.

ART. 9.

(Garanzie delle cure per i bambini che vivono fuori dalla famiglia d'origine).

1. I bambini per i quali sia stata disposta l'applicazione dell'articolo 403 del codice civile hanno il preminente diritto di essere curati attraverso l'istituto dell'affidamento familiare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, o attraverso l'inserimento in una comunità di tipo familiare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

2. Al fine di garantire un'efficace promozione dell'affidamento familiare, l'Ufficio coordina, in collaborazione con i Ministeri competenti, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le seguenti attività:

a) campagne di formazione e di informazione per le famiglie attraverso il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e i gestori di siti *internet*;

b) definizione degli *standard* minimi nazionali dei servizi per l'affidamento familiare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da collocare all'interno dei servizi di protezione di cui all'articolo 7;

c) promozione di forme di affidamento familiare esteso anche all'intero nucleo familiare o ispirate a flessibilità oraria e organizzativa.

3. Al fine di garantire la qualità degli interventi delle comunità di tipo familiare, l'Ufficio promuove e coordina, in collaborazione con i Ministeri competenti, con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, le seguenti attività:

a) definizione degli *standard* minimi nazionali delle comunità di tipo familiare e dei relativi sistemi di verifica e di controllo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di dare piena e omogenea attuazione al comma 5 dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

b) istituzione e aggiornamento del registro nazionale delle comunità di tipo familiare, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono comprese le comunità di cui all'articolo 4;

c) monitoraggio e controllo, con cadenza almeno semestrale, dei dati relativi agli inserimenti in comunità di tipo familiare, alle prestazioni svolte e agli esiti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 4 e in collaborazione con le procure della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire un adeguato sistema nazionale di tutela del minore che vive temporaneamente al di fuori della famiglia, assoggettano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le comunità di tipo familiare al regime di autorizzazione e di accreditamento.

ART. 10.

(Fondo nazionale per la prevenzione del maltrattamento

dei bambini e degli adolescenti).

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per la prevenzione del maltrattamento dei bambini, di seguito denominato « Fondo », la cui dotazione è stabilita con la legge di bilancio annuale.

2. Il Fondo è ripartito sulla base del programma nazionale per la prevenzione di cui all'articolo 3, comma 4, con le seguenti modalità:

a) il 5 per cento per il funzionamento dell'Ufficio nazionale;

b) il 95 per cento a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione diretta alla popolazione minorile residente.